

Codice A1701A

D.D. 1 ottobre 2019, n. 912

Legge regionale 20/1988, articolo 6, comma 1 lettere f), g) h) e i). Approvazione delle istruzioni operative in materia di sostentamento e sviluppo dell'apicoltura in Piemonte.

Premesso che

la legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", all'articolo 109 (Norme transitorie), commi 4 e 5, stabilisce che fino all'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 resti in vigore, tra le altre, anche la legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);

l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20/1988, prevede, in particolare, che *“Al fine di sostenere e sviluppare l'apicoltura piemontese, possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti attività ed iniziative: f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori; g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori; h) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti; i) programmi di ricerca;*

il successivo articolo 7, al comma 3, sancisce che le associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettere f), g), h) ed i); al comma 4, stabilisce che gli enti e gli istituti di ricerca, per approfondimenti scientifici promossi dalla Regione Piemonte o da altri enti, possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettera i).

Dato atto che il precedente regime di aiuto (n. 243/1997, Italia - Piemonte), di durata illimitata, riguardante le attività ed iniziative previste dalla legge regionale n. 20/1998 è scaduto il 31 dicembre 2014, in virtù dell'adeguamento ai precedenti Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007–2013, conformemente ai punti 188 e 189 di tali Orientamenti, per i quali tutti i regimi di aiuto devono avere una durata limitata nel tempo e non devono applicarsi per più di sette anni.

Visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)” n. 1857/2006 (G.U. UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014).

Ritenuto opportuno mantenere l'attività di consulenza tecnica agli apicoltori con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle patologie e ai parassiti delle api, nonché la formazione e l'aggiornamento professionale degli apicoltori, la promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti e i programmi di ricerca in apicoltura.

Ritenuto, pertanto, di:

dare attuazione attraverso i programmi presentati dalle associazioni legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte alle attività ed iniziative previste dall'articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i) della L.R. n. 20/1998;

stabilire che in particolare per gli eventuali programmi di ricerca in campo apistico le associazioni dovranno concordare la realizzazione e l'impostazione tecnico-scientifica con un istituto di ricerca competente in materia.

Dato atto che l'attività oggetto del suddetto contributo regionale è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 con particolare riferimento:

- all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 1, secondo il quale gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo

6 secondo il quale gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

- all'articolo 22 (Aiuti per i servizi di consulenza) paragrafo 2, 3 e 4 secondo i quali il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria per usufruire dei servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, o concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;

- all'articolo 24 (Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli) paragrafo 2 , 3, 5, 6 e 8;

- all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo il quale il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

Richiamato che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti per le azioni promozionali, per la ricerca e lo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31

- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;

- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;

- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Dato atto, altresì, che:

i beneficiari dell'aiuto, devono dichiarare di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

Richiamato, inoltre, che ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Dato atto che l'aiuto in questione è stato registrato dalla Commissione Europea con il numero SA.54401 (2019/XA) ed è stato pubblicato in data 3 luglio 2019.

Ritenuto necessario procedere all'approvazione delle istruzioni operative per l'applicazione della legge regionale n. 20/1998 (allegato A), così come autorizzate dalla Commissione Europea.

Visto l'articolo 7, commi 3 e 4 della Legge regionale n. 20/1998 che stabilisce i beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i).

Considerato che i beneficiari sopra indicati possono essere le associazioni di produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte, nonché gli enti e istituti di ricerca per approfondimenti scientifici promossi dalla Regione Piemonte per quanto riguarda la lettera i).

Ritenuto di dare attuazione attraverso i programmi presentati dalle associazioni legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte alle attività ed iniziative previste dall'articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i) della L.R. n. 20/98, secondo il riparto finanziario e con le percentuali di contributo indicate in tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 4-285 del 24 settembre 2019 che ha stabilito i criteri e le modalità.

Considerato che per il riparto delle risorse finanziarie stanziare sul capitolo di spesa n. 184275, qualora le richieste di contributo superassero le risorse finanziarie disponibili, si utilizzano i criteri che tengono conto della rappresentatività in termini di aziende associate alle associazioni riconosciute e degli alveari allevati dalle aziende associate così come indicato nell'allegato A alla D.G.R. n. 4-285 del 24 settembre 2019.

Visto l'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

visti gli art. 17 e 18 della legge regionale 23/2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Per le motivazioni in premessa citate:

determina

di approvare le istruzioni operative per l'applicazione della L.R. n. 20/1998 di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. telematico della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Direttore
Valter GALANTE

L'Estensore:
Dott. Gianfranco Termini

Allegato

Allegato A

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. n. 20/1998 in attuazione dell'articolo 109 (Norme transitorie) commi 4 e 5 della L.R. 22 gennaio 2019, N. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale" (Con riferimento esclusivo al settore apistico).

1. Finalità

Con la Legge regionale n. 1/2019 all'articolo 24 la Regione Piemonte si propone, tra l'altro, la disciplina, tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte. Nella fase di transizione per gli anni 2019–2020-2021, fino all'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, resta in vigore la Legge regionale n. 20/1998 con la quale la Regione si propone la disciplina, tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte attraverso:

- disciplina igienico sanitaria dell'apicoltura;
- disciplina del nomadismo;
- tutela dell'allevamento e selezione delle api regine;
- incentivi e sostegni a favore dell'apicoltura.

2. Programmazione

Per conseguire le finalità previste dalla L.R. n. 20/98 la Regione può utilizzare risorse finanziarie di provenienza unionale, nazionale, regionale o di enti locali, con la partecipazione anche di contributi privati.

Le iniziative per essere ammesse ai benefici della presente legge debbono essere in armonia con:

- Programma regionale di interventi e relativi aggiornamenti;
- interventi previsti dallo Stato nel settore apistico e del miele;
- interventi previsti dall'Unione Europea in tema di politica agricola comune ed in particolare quelli relativi al settore apistico e del miele.

3. Intensità dell'aiuto e cumulabilità

I contributi erogati ai sensi della Legge regionale n. 20/1998 sulla base di quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, rispettano quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006" (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 193 del 1.7.2014) e non possono essere cumulati con altri aiuti salvo quanto previsto dall'articolo 8 del Reg. UE n. 702/2014.

Gli importi relativi all'IVA non possono essere finanziati salvo che non costituiscano costi definitivamente sostenuti dal beneficiario e non recuperabili.

L'importo complessivo del contributo concedibile è di euro 150.000,00 per tutti gli interventi, per ciascuno degli anni 2019-2020-2021.

4. Beneficiari

Gli aiuti, sotto forma di di servizi sovvenzionati, sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili in Piemonte, sulla base dei requisiti e dei criteri che saranno definiti con deliberazione della Giunta Regionale ed in particolare a:

- aziende apistiche singole o associate (imprese del settore agricolo che sono PMI).

Sono esclusi dall'aiuto i beneficiari inquadrabili tra le "imprese in difficoltà" così come definite all'articolo 2, punto 14 del Reg. UE n. 702/2014, sono altresì esclusi i beneficiari che hanno in corso procedure di recupero di aiuti a seguito di precedenti decisioni della Commissione che hanno dichiarato tali aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno.

I prestatori del servizio sono:

- a) associazioni dei produttori apistici;
- b) enti di ricerca ed istituti di ricerca universitari.

INTERVENTI FINANZIABILI

1. Assistenza tecnica apistica (articolo 22 Reg. UE n. 702/2014)

1 Iniziative finanziabili

Le Associazioni dei produttori riconosciute dalla Regione Piemonte possono presentare domanda per ottenere un contributo per il finanziamento di tecnici che svolgano, per il periodo stabilito in convenzione, esclusivamente tali attività di assistenza tecnica:

- generalizzata, a mezzo di incontri, conferenze, comunicati e materiale divulgativo di tipo tecnico;
 - individualizzata, a mezzo di visite aziendali, qualora richieste, o ritenute necessarie ai fini della prevenzione sanitaria e della razionalizzazione dei metodi di allevamento;
 - recapiti, da tenersi a disposizione degli apicoltori per informazioni, consigli tecnici, gestionali, normativi, sanitari ecc.;
 - eventuali collaborazioni per prove di lotta alle patologie delle api, se preventivamente autorizzate dall'Assessorato, purché siano garantite le attività sopra riportate;
- tutte queste attività sono da intendersi rivolte nei confronti di tutti gli apicoltori residenti in Piemonte o che abbiano un'unità operativa in Piemonte, associati e non, professionisti, semiprofessionisti e hobbisti che ne fanno richiesta. L'assistenza tecnica deve essere aperta a tutti gli apicoltori anche se non appartenenti all'associazione che gestisce il servizio.

2 Compiti dei tecnici apistici

I tecnici apistici devono assolvere i seguenti compiti:

- assicurare un coordinamento tra l'Università e gli Istituti di ricerca e gli apicoltori al fine di utilizzare, con l'applicazione pratica in azienda i risultati della ricerca scientifica;
- informare gli apicoltori sulla legislazione specifica, sugli andamenti produttivi, di consumo e di mercato dei diversi prodotti apistici;
- informare ed aggiornare gli apicoltori sulle norme che regolano la produzione, la qualità e la presentazione dei prodotti, al fine di tutelare sia i produttori che i consumatori;
- assicurare un coordinamento tra apicoltori e ASL, al fine di garantire una efficace azione di prevenzione e lotta delle patologie dell'alveare, una razionale scelta dei presidi da impiegare e dei tempi e delle modalità di somministrazione degli stessi;
- tenere aggiornato l'indirizzo degli apicoltori della zona in cui operano e che hanno fatto richiesta di assistenza tecnica, di una mappa dei loro apiari e della consistenza degli alveari, al fine anche di consentire in qualsiasi momento di dare le relative informazioni e le necessarie segnalazioni;
- acquisire dati sulle potenzialità mellifere delle zone di loro competenza, al fine di disporre di un substrato sul quale sviluppare, utilizzando anche i dati citati al precedente trattino sia le mappe mellifere, sia le mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari, utile per una razionalizzazione del nomadismo in Piemonte;
- curare e favorire, anche con il supporto delle Organizzazioni di categoria, la collaborazione tra agricoltori e apicoltori, sviluppando l'informazione e le azioni dimostrative per far conoscere agli agricoltori l'importanza e l'utilità che riveste il servizio di impollinazione svolto dalle api a favore della produzione agricola e forestale e della conservazione dell'ambiente;
- informare gli apicoltori sull'opportunità di promuovere il consumo di prodotti apistici a mezzo della divulgazione delle proprietà nutritive, dietetiche e terapeutiche possedute dai prodotti dell'alveare, nonché a mezzo dell'educazione mellifera del consumatore;
- eseguire, in collaborazione coi veterinari delle ASL competenti per territorio, i controlli funzionali e sanitari dei produttori di api regine che operano sul territorio di competenza;
- incentivare la sostituzione di api regine.

Nell'esercizio della loro attività di consulenza, le associazioni e i loro tecnici, devono rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3 Agevolazioni previste

Contributi in conto capitale fino al massimo consentito dalla normativa vigente.

Spesa massima ammissibile per l'assistenza tecnica apistica euro 49.863,00 (coordinatori), euro 44.763,00 (tecnici) così suddivisa:

- a) emolumenti pari a euro 43.863,00 oneri fiscali compresi per ogni tecnico coordinatore;
- b) emolumenti pari a euro 38.763,00 oneri fiscali compresi per ogni tecnico;
- c) spese per trasferte e supporti tecnici fino a un massimo di euro 6.000,00/anno per tecnico, consentendo la flessibilità fino ad euro 8.000,00/anno per tecnico nell'ambito della spesa massima riconosciuta complessivamente ad ogni associazione in base ai tecnici operanti e riconosciuti finanziabili.

Il contributo è pari all'80% delle spese ammissibili e non può superare il limite di 1.500,00 euro per consulenza così come definita all'articolo 2 (45) del reg. (UE) n. 702/2014.

4 Procedure

Le Associazioni dei produttori riconosciute presentano, entro la data fissata dalla Regione, domanda di finanziamento corredata da un programma di attività articolato su base territoriale e dalla seguente documentazione:

- a) programma di attività articolato su base territoriale;
- b) copia della convenzione con i tecnici apistici, del contratto di lavoro o di tutta quella documentazione che possa servire ad individuare il tecnico e la relativa Associazione di riferimento;
- c) preventivi di spesa;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Presidente dell'Associazione con la quale lo stesso si impegna a far svolgere ai tecnici addetti all'assistenza tecnica apistica solo ed esclusivamente attività di consulenza specialistica a favore degli apicoltori;
- e) ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria.

Entro la data fissata dal Settore regionale competente, le Associazioni presentano la richiesta di liquidazione del contributo dell'anno precedente corredata con la seguente documentazione:

- relazione tecnica sull'attività svolta;
- elenco degli apicoltori che hanno usufruito dell'assistenza tecnica;
- consuntivo delle spese sostenute;
- copia conforme all'originale delle fatture, quietanzate senza sconti, rilasciate dai tecnici a saldo dei loro emolumenti o dei cedolini degli stipendi (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità all'originale di copia a firma del Presidente dell'Associazione);
- ruolino di marcia per le spese di trasporto, riportanti gli itinerari, i chilometri percorsi con l'auto calcolati ad 1/5 del costo di un litro di benzina super senza piombo, i pedaggi autostradali, il costo per l'uso dei mezzi di linea; il ruolino di marcia sarà firmato dal tecnico e vistato dal Presidente dell'Associazione, la quale terrà agli atti le pezze giustificative (pedaggi, biglietti, scontrini, ricevute, ecc.) a disposizione per eventuali controlli del Settore regionale competente;
- dichiarazione delle spese per il funzionamento dell'ufficio e dei recapiti (non superiore a euro 516,00/anno) da rendicontare;
- copie conformi all'originale delle fatture e delle ricevute per le spese operative sostenute; le eventuali spese di residenzialità potranno essere ammesse nella misura di euro 18,00 a pasto e della tariffa media di un albergo di II categoria per il pernottamento; vanno inoltre allegati gli inviti ed i programmi ufficiali dei convegni, seminari, mostre e fiere.

La Regione provvederà:

- a comunicare alle Associazioni l'esito della domanda, la somma ammessa e il contributo concedibile;
- ad impegnare la spesa necessaria.

2. Formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori (articolo 21 Reg. UE n. 702/2014)

1 Premessa

I corsi possono essere proposti e gestiti dalle Associazioni dei produttori apistici riconosciute dalla Regione Piemonte e che abbiano fra i loro scopi statutari previsto la possibilità di effettuare tali attività, oppure commissionati dalle stesse Associazioni dei produttori o organizzati direttamente

da enti specializzati nella formazione professionale, tenendo conto anche delle richieste che pervenissero da parte di altri organismi associativi del settore apistico.

2 Tipologia

I corsi sono rivolti agli apicoltori:

Corsi di formazione e aggiornamento per apicoltori

con le seguenti finalità:

- formare o aggiornare l'apicoltore su metodi di allevamento delle api e delle api regine, sull'analisi sensoriale dei mieli, sulle tecniche gestionali, fiscali e tributarie, sulla gestione del nomadismo sulle tecniche di lotta alle patologie e di ogni altra innovazione che riguarda il comparto. I corsi devono essere aperti a tutti gli apicoltori anche se non appartenenti all'associazione che gestisce il corso.

3 Bandi

In relazione alle disponibilità finanziarie di ogni anno viene emanato un bando annuale, approvato con apposito atto amministrativo, per iniziative formative che conterrà:

- tipologia delle iniziative formative ammissibili;
- data di apertura e chiusura della presentazione delle domande;
- requisiti dei beneficiari;
- periodo di svolgimento delle iniziative formative;
- risorse finanziarie disponibili per tali iniziative formative;
- criteri di riparto dei fondi;
- parametri finanziari per quantificare la spesa massima ammissibile per ogni iniziativa formativa;
- autorità alla quale è possibile ricorrere nel caso di diniego della concessione del finanziamento.

4 Durata dei corsi

I corsi hanno la seguente durata:

- formativi da 7 ore fino ad un massimo di 36 ore di attività.
- aggiornamento da 3 a 8 ore di attività.

La durata delle lezioni serali deve essere compresa tra 1 e 4 ore e, nel caso di lezioni giornaliere, non deve essere superiore alle quattro ore con orario continuato e non oltre le otto ore con orario spezzato (con un intervallo di almeno ½ ora).

Nel programma, a supporto dei corsi formativi possono inoltre essere previste visite guidate, solo se strettamente connesse con le attività formative e preventivamente autorizzate dall'Ufficio competente.

Le ore delle visite guidate sono conteggiate per un massimo di sette ore giornaliere e comunque non possono superare 1/3 delle ore complessive del corso formativo.

5 Numero di partecipanti

I corsi debbono avere:

- da un minimo di 3 ad un massimo di 18 allievi per i corsi di aggiornamento;
- da un minimo di 6 ad un massimo di 30 allievi per i corsi di formazione;

Laddove giustificato da situazioni contingenti, può essere prevista una deroga al numero massimo di allievi; tuttavia il numero di allievi in più non dà luogo a finanziamento.

6 Sede dei corsi

La sede deve essere idonea allo svolgimento di corsi (come dimensioni, arredamento, attrezzature didattiche, illuminazione sufficiente, aspetti igienici, sicurezza ecc.).

7 Contenuti dei programmi

Sia i corsi formativi che di aggiornamento, ove possibile, devono essere collegati con eventuali altre attività di assistenza tecnica, divulgazione, ricerca e sperimentazione programmate nel settore apistico a livello regionale.

8 Procedure

1) La Regione predispose un bando nel quale è contenuta la decisione di attivare i corsi specificando il periodo di svolgimento e l'entità del finanziamento complessivo tenendo conto della disponibilità finanziaria.

2) Le Associazioni dei produttori riconosciute, dovranno presentare domanda di contributo alla Regione, entro i termini fissati nel bando compilando l'apposito modello indicando un piano di massima articolato per provincia.

3) Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili ed in base alle domande di contributo per la realizzazione dei corsi pervenute, la Regione comunicherà alle Associazioni dei produttori la disponibilità finanziaria assegnabile a ciascuna.

Il riparto delle risorse finanziarie disponibili avviene con i criteri previsti nell'allegato A punto 2 della D.G.R. n.4-285 del 24 settembre 2019.

4) Le Associazioni dei produttori, prima dell'inizio di ciascun corso, devono presentare alla Regione il "Programma operativo" inviandone una copia alla provincia competente per territorio. I nominativi degli allievi e dei docenti, se non disponibili al momento della presentazione del "Programma operativo", possono essere forniti al momento dell'apertura del corso.

Resta la possibilità di iscrivere e segnalare allievi in sostituzione dopo l'inizio del corso, purché essi abbiano la possibilità di frequentare almeno il 70% delle lezioni.

Possono essere iscritti allievi in più rispetto al numero approvato senza che tale numero dia luogo a finanziamento; tuttavia le spese possono essere rendicontate e riconosciute, nell'ambito della spesa ammessa a preventivo per ogni corso.

Eventuali variazioni del "Programma operativo" devono essere comunicate alla Regione e alla Provincia sul cui territorio è prevista la realizzazione del corso prima del suo inizio.

Anche dopo l'inizio del corso eventuali variazioni rese necessarie devono essere tempestivamente comunicate.

Comunque le variazioni ad ogni corso non possono comportare aumenti di spesa rispetto a quelli approvati a preventivo.

5) Con l'approvazione della domanda di contributo la Regione:

1 - affida alle Associazioni l'effettuazione dei corsi, o l'autorizzazione a partecipare a corsi appositamente commissionati o organizzati da enti specializzati nella formazione professionale;

2 - approva il "Programma operativo" dei corsi;

3- eventuali esiti negativi sono comunicati all'Ente gestore prima dell'inizio del corso.

9 Finanziamento

Il finanziamento riguarda contributi sulle spese rendicontate e ammesse, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi o la partecipazione a corsi appositamente commissionati o organizzati da enti specializzati nella formazione professionale, il contributo è pari al 90% delle spese ammissibili. La spesa massima ammissibile è calcolata secondo parametri giornalieri e per partecipante inseriti annualmente nel bando.

Per quanto riguarda il numero dei partecipanti che deve essere considerato si precisa che:

- a preventivo trattasi dei partecipanti iscritti.

- a consuntivo trattasi di partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle lezioni comprese le visite guidate.

La liquidazione viene effettuata in proporzione al numero di allievi che hanno frequentato regolarmente il corso (frequenza di almeno il 70% delle lezioni).

10 Voci di spesa elegibili

Nell'ambito della spesa massima ammissibile per ciascun corso rientrano le seguenti voci di spesa:

1. Docenze e relativi rimborsi spese.

Per il costo delle docenze viene riconosciuto entro i limiti massimi inseriti annualmente nel bando, diversificati per docenti universitari o del Politecnico o di Istituti Scientifici di natura pubblica e altri docenti (esperti in apicoltura). Le spese per docenze e relativi rimborsi devono essere almeno 1/3 del costo complessivo del corso.

2. Uso locali.

Per l'utilizzo dei locali (sala conferenze, alberghi, scuole ecc.) viene riconosciuto il normale prezzo di mercato; il rimborso avverrà dietro presentazione della fattura o ricevuta fiscalmente valida.

3. Visite guidate (solo se strettamente connessi con l'attività formativa).

Vengono riconosciute solamente le spese di docenza e di trasporto allievi e docenti.

4. Materiale didattico, dispense ed uso attrezzature.

5. Assicurazioni

6. Coordinamento didattico e le spese generali organizzative ed amministrative.

11 Adempimenti relativi alla gestione dei corsi

1) Istruttoria ed approvazione dei “programmi operativi”

I competenti Uffici della Regione procedono all'istruttoria e all'approvazione della spesa ammissibile per ciascun “Programma Operativo” comunicandone l'approvazione all'Associazione che viene così formalmente autorizzata a dare inizio al corso, o a commissionarlo ad enti specializzati nella formazione professionale o a partecipare a corsi da questi ultimi organizzati, purché attinenti alle finalità della legge.

2) Controllo e vigilanza.

Resta di competenza della Regione, il controllo e la vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi finanziati.

In caso di difficoltà degli Uffici regionali ad effettuare il controllo all'inizio del corso, le Associazioni sono autorizzate ad iniziare il corso stesso.

Potranno inoltre essere effettuati uno o più controlli a campione, senza preavviso, durante il periodo di svolgimento del corso stesso.

Di ogni controllo effettuato dai funzionari delle Province, deve essere redatto apposito verbale.

3) Registro

Il registro per la rilevazione delle presenze degli allievi e delle docenze effettuate deve essere compilato ad ogni lezione apponendo la firma di presenza in entrata.

Se la lezione è giornaliera con orario spezzato (8 ore) occorre apporre le firme di presenza sia al mattino che al pomeriggio.

Nel caso di assenza del partecipante, a cura del docente, deve essere apposta la dicitura “ASSENTE” nel rigo destinato alla firma.

12 Rendicontazione finale

1) Richiesta di contributo ed istruttoria

La richiesta del contributo e la relativa rendicontazione delle spese è presentata dalle Associazioni al Settore competente dell'Assessorato Regionale Agricoltura entro la data fissata dopo la conclusione di tutti i corsi tenuti, di norma, nell'anno di riferimento presentando il modello FA2 relativo ad ogni singolo corso.

Il Settore competente dell'Assessorato Regionale Agricoltura svolge l'istruttoria per la concessione del contributo redigendo apposito verbale di liquidazione dopo avere acquisito la comunicazione di regolare svolgimento dei corsi da parte della Provincia competente per territorio.

2) Rendicontazione

La rendicontazione prevista per ottenere il saldo comprende:

- Modello FA2 (consuntivo).

- documentazione comprovante i costi: fatture, ricevute, note di addebito intestate all'Associazione e dichiarazione del Presidente dell'Associazione circa le spese generali e di coordinamento, se spettanti e sostenute, con riepilogo complessivo, nonché dichiarazione attestante il regolare pagamento di tutti i giustificativi di spesa presentati. Nel caso di partecipazione a corsi

commissionati o organizzati da enti specializzati nella formazione professionale: fatture intestate all'Associazione dei produttori riportanti il tipo di corso.

I documenti possono essere presentati in duplicato, cioè in e firmato dal Presidente dell'Associazione.

- registro per la rilevazione della presenza degli allievi e dei docenti.

L'originale del registro deve essere tenuto agli atti dell'Associazione e consegnata solo una copia fotostatica che verrà utilizzata dall'ufficio istruttore.

3. Programmi di ricerca (articolo 31 Reg. UE n. 702/2014)

1 Premessa

Trattasi di ricerche applicate, finalizzate alla messa a punto di strategie di lotta alle patologie delle api caratterizzate da un basso impatto chimico sugli alveari, nonché di altri programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo di tutte le aziende del settore.

2 Procedure

Gli enti e gli istituti di ricerca possono, in collaborazione con le associazioni di produttori, presentare domanda per il finanziamento di ricerche con le finalità indicate in premessa all'Assessorato Agricoltura Direzione Agricoltura, a tal fine devono allegare alla domanda:

- a) programma di attività di durata annuale con impostazione tecnico-scientifica affidata ad un ente o istituto di ricerca universitaria o istituzione scientifica;
- b) preventivo di spesa;
- c) ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria.

La Regione può intervenire con un contributo pari al 60%, sulle spese ammissibili (personale, strumentazioni e attrezzature, spese generali, materiali ecc. direttamente imputabili al progetto di ricerca) con un limite massimo di contributo di euro 12.000,00 per ogni ricerca ammessa. Gli aiuti sono concessi direttamente all'ente o istituto di ricerca.

3 Istruttoria ed approvazione

Gli Uffici dell'Assessorato regionale Agricoltura provvederanno ad una valutazione sull'opportunità dei programmi di attività proposti e dei costi, tenendo conto delle disponibilità finanziarie, comunicandone l'esito alle Associazioni e agli enti di ricerca ed istituti di ricerca universitari proponenti. Prima dell'avvio del progetto sovvenzionato verranno pubblicate sul sito della Regione le informazioni previste dall'articolo 31 comma 3, del Reg. UE n. 702/2014.

4 Rendicontazione

A conclusione dell'attività annuale l'ente o istituto di ricerca universitaria o istituzione scientifica, devono fare richiesta entro i termini fissati dall'Assessorato per l'erogazione del finanziamento allegando:

- a) fatture regolarmente pagate;
- b) relazione finale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;

Gli Uffici dell'Assessorato regionale Agricoltura provvederanno all'istruttoria e all'acquisizione della documentazione necessaria al fine della liquidazione del finanziamento.

I risultati della ricerca, appena disponibili, sono messi a disposizione su internet e restano visibili per almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto.

4. Promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti (articoli 21 e 24 Reg. UE n. 702/2014)

1 Premessa

Trattasi di iniziative (convegni, seminari, azioni di promozione/valorizzazione, ecc.) finalizzate allo sviluppo del settore apistico e alla divulgazione di:

- risultati di ricerche e sperimentazioni in campo apistico;
- certificazione delle qualità;
- introduzione e diffusione di innovazioni tecnologiche nel settore apistico;
- analisi di normative regionali, nazionali e unionali relative al settore apistico;

- azioni di promozione e valorizzazione del settore e dei suoi prodotti (organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito al prodotto miele).

La Regione può intervenire con un contributo finanziario pari al 50% sulle spese previste e ritenute ammissibili per il sostegno di azioni di promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura proposte dalle Associazioni dei produttori apistici riconosciute dalla Regione Piemonte.

2 Procedure

Le Associazioni dei produttori apistici possono presentare la proposta dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo finanziario all'Assessorato Agricoltura Direzione Agricoltura prima della realizzazione.

La documentazione da presentare allegata alla richiesta di contributo è la seguente:

- indicazione del soggetto proponente con i relativi dati fiscali;
- relazione illustrante l'iniziativa proposta (evidenziando l'oggetto dell'iniziativa e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere, il tipo di pubblico a cui è prevalentemente rivolta, i relatori invitati, i principali argomenti che verranno trattati, la data e la località di svolgimento ecc.);
- dettagliato preventivo di spesa;
- segnalazione di contributi richiesti e/o ottenuti da altri soggetti pubblici o privati;
- indicazione della banca (e relativi dati del conto corrente) presso cui effettuare il versamento del contributo qualora concesso.
- ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria.

Il competente Settore regionale, valutata la richiesta e verificata la rispondenza dell'iniziativa proposta alle disposizioni in materia nonché la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, procederà all'impegno dei fondi.

L'erogazione del contributo avverrà dopo la conclusione dell'iniziativa, sulla base della presentazione, da parte del soggetto proponente, della seguente documentazione:

- relazione sull'attività svolta;
- conto consuntivo (con evidenziazione delle entrate - con allegata distinta dei contributi eventualmente ricevuti da altri soggetti pubblici o privati - e delle uscite);
- giustificativi delle spese sostenute (fatture, ricevute ecc. regolarmente pagate) in originale o in copia.

Le voci di spesa ammissibili a contributo sono le seguenti:

- 1- spese organizzative generali (spese di segreteria, postali, telefoniche, cancelleria, stampa manifesti locandine ed invito ecc.);
- 2- affitto sala convegno e/o suo allestimento, costo dello stand ecc.;
- 3- servizio traduzioni;
- 4- compenso ai relatori (spese viaggio, vitto, alloggio);
- 5- trasporti (es. affitto bus nel caso di visite esterne alla località sede dell'iniziativa ed espressamente previste nel programma);
- 6- stampa degli atti;

7- le spese per azioni di promozione e valorizzazione del settore e dei suoi prodotti sono quelle stabilite dal Regolamento (UE) n. 702/2014 all'articolo 24, comma 4, 5, e 6.